



F.I.O.T.O.

Federazione Italiana degli Operatori
in Tecniche Ortopediche
www.fioto.it

SEDE NAZIONALE

00176 ROMA - VIA L'AQUILA, 62
Tel. 0670300325 - Fax 0670300267
e-mail: fioto@fioto.it
P.IVA 00855251005
C.F. 01050740016

EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO NELL'ATTIVITA' DI CESSIONE DI PRESIDIO ORTOPEDICI

Premesso che la cessione di presidi ortopedici rientra tra le attività soggette a fatturazione differita, di cui all'art. 21 del dpr 633/72, si rappresenta quanto segue.

Il DPR 472/1996 ha disposto la soppressione dell'obbligo della bolla di Accompagnamento, salvo eccezioni. Tra queste eccezioni è ricompreso il trasporto di merci con fatturazione differita.

Con la **Circolare del 16/09/1996 n. 225¹** il Ministero delle Finanze ha espressamente chiarito che (...) *per potersi avvalere della fatturazione differita di cui all'art. 21 del DPR 633/1972 gli operatori devono utilizzare il documento di trasporto o di consegna previsto dal comma 3 del DPR 472/1996 da emettersi a cura del cedente, in duplice copia, prima dell'inizio del trasporto o della consegna.*

In particolare il punto 2.2 della suddetta circolare, sul Trasporto di beni con fatturazione differita chiarisce che:

(...) l'articolo 21, del D.P.R. n. 633 del 1972, consente, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione, di emettere la fattura entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni stessi, purché contenga l'indicazione della data e del numero dei documenti medesimi.

Gli operatori che intendono avvalersi della modalita' di fatturazione sopra descritta devono utilizzare il documento di trasporto o di consegna previsto dal citato comma 3 del D.P.R. n. 472 del 1996, da emettere, prima dell'inizio del trasporto o della consegna, a cura del cedente, secondo le normali esigenze aziendali, in forma libera, (senza, cioè, vincoli di forma, di dimensioni o di tracciato), nel quale devono essere indicati i seguenti elementi:

- 1) data di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione);*
- 2) generalita' del cedente, del cessionario nonché dell'eventuale impresa incaricata del trasporto, secondo le indicazioni recate dall'articolo 21, secondo comma, n. 1, del D.P.R. n. 633 del 1972;*
- 3) la descrizione della natura, qualita' e quantita' dei beni ceduti. In particolare, per quanto concerne la quantita', si deve reputare sufficiente l'indicazione in cifre, essendo venuta meno, a seguito della soppressione, la previsione normativa contenuta nell'articolo 1, secondo comma, lettera b), del D.P.R. n. 627 del 1978, con la quale si richiedeva anche l'indicazione in lettere.*

E' appena il caso di far presente che oltre ai citati elementi occorre numerare progressivamente il suddetto documento, in virtu' della disposizione recata dal ripetuto

¹ Link di collegamento alla Circolare del 16/09/1996 n. 225:

<http://dt.finanze.it/doctrib/PDF/Documento.pdf?Request=0&DocumentID=14200022519960916FIN116000000266800&Info=1,0>

articolo 21, quarto comma, secondo periodo, del decreto n. 633 del 1972 laddove, ai fini dell'emissione della fattura differita, viene previsto che in quest'ultima vi sia l'indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto o di consegna. La stessa disposizione stabilisce inoltre che al documento di trasporto in argomento e' equiparato qualsiasi altro documento, (ad esempio la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, etc.), purché lo stesso contenga gli elementi essenziali sopra descritti. Al riguardo si precisa che i cennati documenti di trasporto o di consegna che consentono di avvalersi della fatturazione differita, devono, ovviamente, essere conservati, a norma dell'articolo 39, terzo comma, del citato decreto n. 633 del 1972.

La circolare dell'ordine dei commercialisti sulle 'Modalita' di certificazione del trasporto merci a seguito dell'abolizione della bolla di accompagnamento di cui al dpr 472/96², chiarisce ulteriormente tale passaggio, consigliando sempre l'emissione di un documento di trasporto qualora l'ultimazione della prestazione avvenga in data successiva alla consegna dei beni, al fine di vincere la presunzione di cui all'art. 53 del D.P.R. 633/72.

Riepilogando il "documento di trasporto" vale, ai fini fiscali:

- per avvalersi della fatturazione differita;
- per vincere le presunzioni di cui all'art. 53 del D.P.R. 633/72.

(Ufficio Presidenza FIOTO)

² Link di collegamento alla circolare dell'Ordine dei Commercialisti su "Modalita' di certificazione del trasporto merci a seguito dell'abolizione della bolla di accompagnamento di cui al dpr 472/96": (<http://www.fioto.it/notizia.php?tid=89>)